



Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>204</u>	del <u>13 GIU. 2023</u>
Oggetto: Federazione Italiana Wushu Kung Fu (FIWUK): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento per la classificazione degli atleti e per i requisiti di accesso alle squadre nazionali e codice di condotta degli atleti, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI	
Esecuzione:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consegnata il:	_____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Wushu Kung Fu;
- VISTO il Regolamento Organico della Federazione Italiana Wushu Kung Fu;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

206

Riunione del

13 GIU. 2023**VISTA**

la nota del 24 maggio 2023 con la quale la Federazione Italiana Wushu Kung Fu ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento per la classificazione degli atleti e per i requisiti di accesso alle squadre nazionali e codice di condotta degli atleti approvato dal Consiglio Federale nella riunione n.2/2023 del 24 maggio 2023 con delibera n.22/23;

RILEVATO

che il testo del citato Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento per la classificazione degli atleti e per i requisiti di accesso alle squadre nazionali e codice di condotta degli atleti della Federazione Italiana Wushu Kung Fu approvato dal Consiglio Federale nella riunione n.2/2023 del 24 maggio 2023 con delibera n.22/23.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
R.to Carlo Mannati

IL PRESIDENTE
R.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Charubini

Alessandro Charubini

Allegato n.....

Deliberazione n. *605**13 GIU. 2023*

Riunione del

Federazione Italiana Wushu Kung Fu

Regolamento per la classificazione degli atleti e per i requisiti di accesso alle squadre nazionali, e codice di condotta degli atleti

REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ATLETI E PER I REQUISITI DI ACCESSO ALLE SQUADRE NAZIONALI, E CODICE DI CONDOTTA DEGLI ATLETI

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE

1. Il Regolamento per la classificazione degli atleti e per i requisiti di accesso alle squadre nazionali, e codice di condotta degli atleti della Federazione Italiana Wushu Kung Fu (d'ora in poi abbreviata come FIWuK) disciplina e classifica i tesserati di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) e all'articolo 10, comma 1, lettera b) dello Statuto Federale che praticano le discipline sportive, di cui all'articolo 3, comma 2 dello Statuto Federale, all'interno dell'intero ordinamento sportivo.
2. Il Codice di Condotta degli atleti, ivi contenuto, integra e specifica le vigenti disposizioni del "Codice di Comportamento Sportivo" del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito denominato come "CONI") e, altresì, costituisce autorevole fonte interpretativa degli articoli 2, 3, 10 e 12 del Regolamento di Giustizia della FIWuK che non vengono in alcun modo sostituite o modificate.
3. Il presente regolamento ha valore di direttiva quadro per i comitati regionali e le delegazioni regionali come, rispettivamente, previsti all'articolo 36, comma 5), lettera a) ed articolo 37, comma 2), lettera a) dello Statuto Federale.
4. Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (d'ora in poi abbreviate come ASA) hanno l'obbligo di pubblicizzare il presente regolamento ai propri tesserati.

ARTICOLO 2 – LE CLASSI DEGLI ATLETI

1. Gli Atleti si suddividono in "agonisti", "pre – agonisti" e "non agonisti" secondo le norme dello Statuto Federale, del Regolamento Organico, del Regolamento Sanitario e dei relativi Regolamenti per l'Attività Sportiva Federale.
2. L'età d'inizio dell'attività agonistica è regolamentata dal Regolamento Sanitario, ed in particolare:
 - a) 13 (tredici) anni da compiere nell'anno cui il tesseramento si riferisce per tutte le discipline da combattimento regolamentate dalla FIWuK e previste nel relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale;
 - b) 10 (dieci) anni da compiere nell'anno cui il tesseramento si riferisce per tutte le discipline tecnico – combinatorie regolamentate dalla FIWuK e previste nel relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale.
3. L'età d'inizio dell'attività "pre – agonistica" è regolamentata dal Regolamento Sanitario, ed in particolare:
 - a) 8 (otto) anni da compiere nell'anno cui il tesseramento si riferisce per tutte le discipline da combattimento, ad esclusione di quelle a contatto pieno, regolamentate dalla FIWuK e previste nel relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale;
 - b) 5 (cinque) anni da compiere nell'anno cui il tesseramento si riferisce per tutte le discipline tecnico – combinatorie regolamentate dalla FIWuK e previste nel relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale;
 - c) L'attività "pre – agonistica" si conclude all'inizio dell'attività agonistica così come indicata all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
4. L'età d'inizio dell'attività "non agonistica" è regolamentata dal Regolamento Sanitario, ed in particolare:
 - a) 13 (tredici) anni da compiere nell'anno cui il tesseramento si riferisce per tutte le discipline da combattimento, ad esclusione di quelle a contatto pieno, regolamentate dalla FIWuK e previste nel relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale qualora l'atleta non intenda svolgere attività agonistica o abbia superato il limite di età previsto per l'agonismo;
 - b) 8 (otto) anni da compiere nell'anno cui il tesseramento si riferisce per tutte le discipline tecnico – combinatorie regolamentate dalla FIWuK e previste nel relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale qualora l'atleta non intenda svolgere attività agonistica o abbia superato il limite di età previsto per l'agonismo.
5. Appartengono alla categoria di tesserati di cui all'articolo 10, comma 1), lettera a) dello Statuto Federale, gli atleti che:

*6**M*



- a) Praticino le discipline da combattimento a contatto pieno, regolamentate dalla FIWuK e previste nel relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale, e partecipino alle manifestazioni sportive federali di Serie A, B, C, e PRO previste nei relativi regolamenti per l'Attività Sportiva Federale;
 - b) Praticino le discipline tecnico - combinatorie, previste nei programmi tecnici delle manifestazioni di Serie A, B, C, e PRO così come regolamentate nel relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale;
 - c) Siano graduati secondo le norme federali;
 - d) Partecipino alle attività federali a loro riservate e disciplinate dalle norme e deliberazioni federali.
 - e) Siano convocati in qualità di atleti nelle squadre e rappresentative nazionali di Wushu Kung Fu così come regolamentato dalle norme federali.
6. Appartengono alla categoria di tesserati di cui all'articolo 10, comma 1), lettera b) dello Statuto Federale, gli atleti che:
- a) Non ricadono nelle previsioni di cui al precedente articolo 5, ovvero ne abbiano fatto esplicita rinuncia attraverso provvedimento scritto;
 - b) Ricadono all'interno dell'età pre-agonistica;
 - c) Partecipino alle manifestazioni sportive federali di Serie AMA previste nel relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale;
 - d) Praticino le discipline tecnico - combinatorie e da combattimento, previste nei programmi tecnici delle manifestazioni di Serie AMA così come regolamentate nel relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale;
 - e) Partecipino alle attività federali a loro riservate e disciplinate dalle norme e deliberazioni federali.
7. Gli atleti di cui all'articolo 10, comma 1), lettere a) e b) dello Statuto Federale sono classificati in funzione dell'età come da tabella in Allegato I del presente regolamento.

ARTICOLO 3 - LE CLASSI DI MERITO DEGLI ATLETI AGONISTI

1. In funzione del merito acquisito, gli atleti agonisti si qualificano in:
 - a) Atleti di Interesse Nazionale (AIN);
 - b) Atleti di Interesse Internazionale (AII);
 - c) Atleti Azzurri (AA);
 - d) Atleti Benemeriti Azzurri (ABA).
2. Fermo restando i requisiti di accesso e di mantenimento delle specifiche qualifiche di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, e 7, le qualifiche di cui al precedente comma 1 possono essere concesse esclusivamente agli atleti che si impegnano a:
 - a) Mantenere un comportamento irreprensibile, una condotta morale, civile e sportiva conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva;
 - b) Astenersi da ogni forma di illecito sportivo;
 - c) Astenersi da qualsivoglia indebita esternazione lesiva dell'immagine, del decoro e del prestigio della FIWuK, dei suoi dirigenti, dei suoi Ufficiali di Gara, dei suoi Tecnici Sportivi, e dei suoi Atleti.
3. Con l'accettazione delle qualifiche di cui al precedente comma 1, si ha piena conoscenza delle disposizioni normative del presente regolamento la cui ignoranza non può essere invocata a nessun effetto.

ARTICOLO 4 - GLI ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE

1. Sono riconosciuti Atleti di Interesse Nazionale (d'ora in poi abbreviati come AIN) gli atleti agonisti, di nazionalità italiana, regolarmente tesserati, secondo le seguenti categorie:
 - a) Atleti delle categorie seniores e/o assolute delle specialità di Taolu Moderno, Taijiquan, Wushu Kung Fu Tradizionale, e Kung Fu Vietnamita, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - (i). Aver vinto il titolo di Campione Italiano Assoluto, come da relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale, nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento, ovvero;

- (ii). Aver indossato la maglia della Squadra Nazionale in manifestazioni ufficiali, nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento, ovvero;
 - (iii). Essersi classificati nei primi 3 (tre) posti delle graduatorie nazionali assolute di disciplina, come da relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale, nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento, aggiornate al 31 dicembre, ovvero;
 - (iv). Aver ricevuto una "wild card" da parte dei competenti Direttori Tecnici (d'ora in poi abbreviati come DT) per particolari meriti tecnici avuti nelle due stagioni sportive precedenti a quella di riferimento. Il numero delle "wild card" non può eccedere il 20% della totalità degli atleti riconosciuti ai sensi dei precedenti punti (i), (ii), e (iii).
- b) Atleti delle categorie esordienti, cadetti, junior e master delle specialità di Taolu Moderno, Taijiquan, Wushu Kung Fu Tradizionale, e Kung Fu Vietnamita, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- (i). Aver vinto il titolo di Campione Italiano nelle rispettive categorie, ovvero, essere arrivati secondi ai Campionati Italiani di categoria, come da relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale, nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento, ovvero;
 - (ii). Aver indossato la maglia della Squadra Nazionale in manifestazioni ufficiali, nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento, ovvero;
 - (iii). Aver ricevuto una "wild card" da parte dei competenti DT per particolari meriti tecnici avuti nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento. Il numero delle "wild card" non può eccedere il 20% della totalità degli atleti riconosciuti ai sensi dei precedenti punti (i) e (ii).
- c) Atleti delle categorie seniores e/o assolute delle specialità di Sanshou che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- (i). Aver vinto il titolo di Campione Italiano Assoluto, come da relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale, nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento, ovvero;
 - (ii). Aver indossato la maglia della Squadra Nazionale in manifestazioni ufficiali, nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento, ovvero;
 - (iii). Essersi classificati nei primi 4 (quattro) posti delle graduatorie nazionali assolute di disciplina, come da Regolamento per l'Attività Sportiva Federale, nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento, aggiornate al 31 dicembre, ovvero;
 - (iv). Aver ricevuto una "wild card" da parte del competente DT per particolari meriti tecnici avuti nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento. Il numero delle "wild card" non può eccedere il 20% della totalità degli atleti riconosciuti ai sensi dei precedenti punti (i), (ii), e (iii).
- d) Atleti delle categorie cadetti e junior delle specialità di Sanshou che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- (i). Aver vinto il titolo di Campione Italiano nelle rispettive categorie, come da Regolamento per l'Attività Sportiva Federale, nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento, ovvero;
 - (ii). Aver indossato la maglia della Squadra Nazionale in manifestazioni ufficiali, nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento, ovvero;
 - (iii). Essersi classificati nei primi 3 (tre) posti delle graduatorie nazionali assolute di disciplina, come da Regolamento per l'Attività Sportiva Federale, nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento, aggiornate al 31 dicembre, ovvero;
 - (iv). Aver ricevuto una "wild card" da parte dei competenti DT per particolari meriti tecnici avuti nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento. Il numero delle "wild card" non può eccedere il 20% della totalità degli atleti riconosciuti ai sensi dei precedenti punti (i), (ii), e (iii).
- e) Atleti, di qualunque fascia di età, di specialità delle specialità di Qingda, Shuai Jiao, Qigong, e Tui Shou, e qualsiasi altra disciplina sportiva non prevista alle precedenti lettere a), b), c), e d), che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- (i). Aver vinto il relativo titolo di Campione Italiano, come da Regolamento per l'Attività Sportiva Federale, nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento, ovvero;



- (ii). Aver indossato la maglia della Squadra Nazionale in manifestazioni ufficiali, nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento, ovvero;
 - (iii). Aver ricevuto una "wild card" da parte dei competenti DT per particolari meriti tecnici avuti nella stagione sportiva precedente a quella di riferimento. Il numero delle "wild card" non può eccedere il 20% della totalità degli atleti riconosciuti ai sensi dei precedenti punti (i) e (ii).
2. I DT stilano gli elenchi degli AIN di propria pertinenza che dovranno essere pubblicati, tramite la Segreteria Generale, in apposita sezione del sito internet federale, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni stagione sportiva di riferimento.
 3. I DT possono aggiornare gli elenchi di propria pertinenza, di cui al precedente comma 2, nel corso della stagione sportiva di riferimento, integrandoli con nuovi nominativi di AIN o depennando gli AIN che sono decaduti.
 4. Le liste sono pubblicate con disposizione del Segretario Generale, ed inviate per conoscenza alle competenti ASA. I termini contenuti nella disposizione, di cui al presente comma, hanno natura perentoria e pertanto devono essere attentamente osservate. Eventuali modifiche ai termini indicati nella disposizione, di cui al presente comma, possono intervenire previa emanazione di ulteriore formale disposizione a cura del Segretario Generale. L'eventuale modifica comportante l'integrazione o la modifica delle liste degli AIN risulta essere in vigore solo ed esclusivamente con ulteriore disposizione del Segretario Generale.
 5. Le liste, di cui al precedente comma 2, hanno validità annuale e decorrono dal momento della pubblicazione sul sito federale fino al 31 dicembre dello stesso anno, con le seguenti eccezioni:
 - a) Per le AIN madri o padri, in ottemperanza alle politiche federali a sostegno della tutela della maternità, della paternità e della genitorialità, la precedente validità indicata sarà triennale qualora il periodo di gravidanza, o di affidamento, o di adozione o di puerperio, abbia avuto inizio almeno dalla stagione sportiva utile per l'ottenimento dei requisiti di cui al precedente comma 1 del presente articolo. Sono fatti salvi, a pena la revoca del periodo di validità triennale appena indicato, i limiti di età massima per la pratica sportiva agonistica previsti dal relativo Regolamento per l'Attività Sportiva Federale e dal Regolamento Sanitario, l'eventuale interruzione del tesseramento federale, e/o l'eventuale dichiarazione di ritiro dalla attività agonistica. Al fine di ottenere l'estensione del periodo di validità delle liste di cui alla presente lettera, gli interessati dovranno fare specifica richiesta inviando alla Segreteria Generale apposita documentazione.
 - b) Per gli AIN infortunati, in ottemperanza alle politiche federali a sostegno del recupero degli infortuni, la precedente validità indicata sarà biennale qualora l'infortunio, certificato dal Medico di Gara e/o dal Medico Federale, sia occorso durante manifestazioni ufficiali della FIWuK, e/o durante le attività di competenza del Settore delle Squadre Nazionali (d'ora in poi denominato SSN), almeno dalla stagione sportiva utile per l'ottenimento dei requisiti di cui al precedente comma 1, del presente articolo. Sono fatti salvi, a pena la revoca del periodo di validità biennale appena indicato, i limiti di età massima per la pratica sportiva agonistica previsti dal Regolamento dell'Attività Agonistica Federale e dal Regolamento Sanitario, l'eventuale interruzione del tesseramento federale, e/o l'eventuale dichiarazione di ritiro dalla attività agonistica. Al fine di ottenere l'estensione del periodo di validità delle liste di cui alla presente lettera, gli interessati dovranno fare specifica richiesta inviando alla Segreteria Generale apposita documentazione.
 6. All'atto della pubblicazione delle liste, di cui al precedente comma 2, le ASA di appartenenza degli AIN, entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione (fa fede la data indicata nella disposizione del Segretario Generale di cui al precedente comma 4), a pena la decadenza della qualifica di AIN, devono obbligatoriamente comunicare alla Segreteria Generale:
 - a) La lettera di accettazione della qualifica di AIN, sottoscritta dal presidente/legale rappresentante dell'ASA e dall'AIN interessato, ovvero da chi esercita la potestà genitoriale in caso di AIN minorenni;
 - b) La dichiarazione di presa visione delle disposizioni normative federali, sottoscritta dall'AIN interessato, ovvero da chi esercita la potestà genitoriale in caso di AIN minorenni;
 - c) Copia della documentazione attestante l'affiliazione dell'ASA e il tesseramento dell'AIN entrambe per la stagione sportiva di riferimento;
 - d) Il nominativo ed i recapiti del Tecnico Sportivo responsabile dell'allenamento dell'AIN che sarà, per tutta la durata della qualifica di AIN, considerato come referente tecnico. Se l'AIN si allena con una

- equipe di Tecnici Sportivi, dovranno essere comunicati i nominativi di tutti i Tecnici Sportivi. In tale caso, il DT di competenza avrà rapporto solo con il Tecnico Sportivo referente segnalato il quale si impegna a riferire alla squadra le decisioni e le comunicazioni del DT di competenza;
- e) L'indirizzo di residenza e/o di domicilio ed i recapiti telefonici ed elettronici dell'AIN;
 - f) Il luogo o i luoghi dove vengono svolti gli allenamenti dell'AIN ed i relativi orari;
 - g) I programmi dettagliati di allenamento dell'AIN;
 - h) Il programma dell'attività agonistica preventivata per la stagione in corso per l'AIN, che dovrà essere successivamente autorizzata dal DT competente;
 - i) La copia della documentazione medica dell'AIN;
 - j) La copia del passaporto dell'AIN, o in sua assenza, la copia di un documento d'identità in corso di validità, fra quelli indicati all'articolo 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
 - k) Una fototessera biometrica elettronica dell'AIN realizzata secondo le norme internazionali ICAO – ISO (ISO/IEC JTC 1/SC 37 N506);
 - l) Ogni altra richiesta del DT e del Segretario Generale.
7. L'eventuale rinuncia alla qualifica di AIN dovrà essere suffragata da idonea certificazione giustificativa. La Segreteria Generale può, a sua discrezione, richiedere ulteriore documentazione giustificativa, entro e non oltre i successivi quattro giorni dalla ricezione della rinuncia. L'assenza di idonea documentazione, o per qualsiasi altra situazione dove vi siano ragionevoli dubbi sul motivo addotto a giustificare la rinuncia, sarà oggetto di comunicazione agli organi di giustizia sportiva per gli accertamenti del caso.
8. Con l'accettazione della qualifica di AIN, gli atleti hanno il diritto a:
- a) Partecipare all'attività a loro indirizzata con il preciso scopo di formare e preparare atleti di alto livello per le Squadre Nazionali o per le Rappresentative Nazionali;
 - b) Usufruire di eventuali particolari agevolazioni economiche a loro indirizzate;
 - c) Utilizzare il titolo di "Atleta di Interesse Nazionale" nei limiti consentiti dal presente regolamento.
9. Con l'accettazione della qualifica di AIN, gli atleti sono tenuti a:
- a) Osservare i doveri di cui al successivo articolo 6, comma 5, e articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, e 10;
 - b) Sottostare a tutti i controlli antidoping all'uopo previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite;
 - c) Non effettuare o non accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri, gare e manifestazioni organizzate nell'ambito della FIWuK;
 - d) Partecipare ad ogni convocazione e prendere parte a qualsiasi manifestazione a loro indirizzata. In particolare, per le convocazioni alle attività di loro competenza valgono le condizioni di cui ai precedenti commi 4 e 7 oltre all'invio di lettera di accettazione della convocazione da inviare nei medesimi tempi di cui al precedente comma 6. Ogni assenza dovrà essere suffragata da idonea certificazione giustificativa. Qualora l'ASA di appartenenza dell'AIN convocato non inviasse comunicazione entro la scadenza del termine precedentemente indicato, il silenzio – rifiuto così formatosi sarà interpretato come mancata adesione alla convocazione senza giustificato motivo. Le assenze ingiustificate, i silenzi – rifiuti, e qualsiasi altra situazione dove vi siano ragionevoli dubbi sul motivo addotto a giustificare la mancata adesione, sarà oggetto di comunicazione agli organi di giustizia sportiva, oltre a determinare, con provvedimento del DT competente, l'immediata decadenza della qualifica di AIN per la stagione sportiva di riferimento;
 - e) Osservare scrupolosamente i programmi di allenamento che i DT competenti, o gli altri preposti organi del SSN, gli impartiranno;
 - f) Informare tempestivamente il Medico Federale di ogni infortunio occorso, malattia intervenuta, terapia intrapresa o farmaco assunto.
10. Fermo restando i limiti temporali di validità della qualifica di AIN, di cui al precedente comma 5, del presente articolo, la qualifica di AIN decade per:
- a) Rinuncia;
 - b) Il realizzarsi delle condizioni di decadenza di cui al comma 6 del presente articolo;
 - c) Il mancato realizzarsi delle condizioni di cui al comma 9, lettere a), b) c), e), f) del presente articolo;
 - d) Il realizzarsi delle condizioni di decadenza di cui al comma 9, lettera d) del presente articolo;
 - e) La mancata partecipazione giustificata alle convocazioni per più di 2 (due) volte;

- f) Provvedimento comminato dagli organi di giustizia federale;
 - g) Il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;
 - h) Il venir meno dei requisiti che hanno determinato la qualifica stessa di AIN;
 - i) Il venir meno dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 2, le lettere a), b) e c);
 - j) Provvedimento del Medico Federale.
11. Al fine del passaggio alla successiva qualifica di Atleta di Interesse Internazionale, gli AIN, ai sensi del comma 9, lettera e) del presente articolo, ad esclusione degli AIN di cui al precedente comma 1, lettera e), devono scrupolosamente osservare i programmi di allenamento predisposti dai competenti organi del SSN che serviranno per le verifiche di avanzamento. A tal proposito, entro e non oltre il 30 novembre della stagione sportiva precedente a quella di riferimento, il Consiglio Federale delibera, su proposta dei competenti DT, i Programmi Tecnici di Alto Livello (d'ora in poi abbreviati come PROTAL), i Test di Valutazione di Alto Livello (d'ora in poi abbreviati come TEVAL), i relativi criteri di valutazione, e le soglie di superamento dei TEVAL stessi.
12. Gli AIN di cui al precedente comma 1, lettera e) compongono le relative rappresentative nazionali secondo le direttive e norme federali.
13. Le ASA sono tenute a far rispettare ai propri AIN le disposizioni federali al riguardo ed a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi federali. Le ASA che si rendono direttamente o indirettamente responsabili di violazioni del presente articolo saranno anch'esse deferite agli organi di giustizia sportiva per gli accertamenti del caso.

ARTICOLO 5 - GLI ATLETI DI INTERESSE INTERNAZIONALE

- 1. Sono riconosciuti Atleti di Interesse Internazionale (d'ora in poi abbreviati come AII) gli AIN, ad esclusione degli AIN di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera e), che abbiano superato i TEVAL.
- 2. I DT, ai sensi della vigente normativa federale, stilano gli elenchi degli AII di propria pertinenza che dovranno essere pubblicati, tramite la Segreteria Generale, in apposita sezione del sito internet federale, entro e non oltre i 7 (sette) giorni successivi al superamento dei TEVAL.
- 3. I DT, ai sensi della vigente normativa federale, possono aggiornare gli elenchi di propria pertinenza, di cui al precedente comma 2, nel corso della stagione sportiva di riferimento, integrandoli con nuovi nominativi di AII o depennando gli AII che sono decaduti.
- 4. Le liste sono pubblicate con disposizione del Segretario Generale e valgono le disposizioni del precedente articolo 4, comma 4.
- 5. La permanenza degli AII nelle liste, di cui al precedente comma 2, è funzione delle verifiche periodiche sulle soglie di superamento dei TEVAL che i competenti DT effettuano con periodicità almeno semestrale. Tale periodicità è sospesa per:
 - a) 2 anni, in ottemperanza alle politiche federali a sostegno della tutela della maternità, della paternità e della genitorialità, per le AII madri o padri qualora nel periodo di inserimento nelle liste, di cui al precedente comma 2, del presente articolo, sia sopraggiunto un periodo di gravidanza, o di affidamento, o di adozione o di puerperio. Sono fatti salvi, a pena la revoca del periodo di sospensione appena indicato, i limiti di età massima per la pratica sportiva agonistica previsti dal Regolamento per l'Attività Agonistica Federale e dal Regolamento Sanitario, l'eventuale interruzione del tesseramento federale, e/o l'eventuale dichiarazione di ritiro dalla attività agonistica. Al fine di ottenere la sospensione di cui alla presente lettera, gli interessati dovranno fare specifica richiesta inviando alla Segreteria Generale apposita documentazione.
 - b) 1 anno, in ottemperanza alle politiche federali a sostegno del recupero degli infortuni, per gli AII infortunati qualora, nel periodo di inserimento nelle liste, di cui al precedente comma 2, del presente articolo, l'infortunio, certificato dal Medico di Gara e/o dal Medico Federale, sia occorso durante manifestazioni ufficiali della FIWuK, e/o durante raduni federali. Sono fatti salvi, a pena la revoca del periodo di sospensione appena indicato, i limiti di età massima per la pratica sportiva agonistica previsti dal Regolamento dell'Attività Agonistica Federale e dal Regolamento Sanitario, l'eventuale interruzione del tesseramento federale, e/o l'eventuale dichiarazione di ritiro dalla attività agonistica. Al fine di ottenere l'estensione del periodo di validità delle liste di cui alla presente lettera, gli interessati dovranno fare specifica richiesta inviando alla Segreteria Generale apposita documentazione.

- c) Il periodo di permanenza nella qualifica di "Atleta Azzurro", che decorre dal momento della convocazione fino al giorno successivo alla fine della manifestazione internazionale ufficiale a cui si riferisce la convocazione.
6. All'atto della pubblicazione delle liste, di cui al precedente comma 2, le ASA di appartenenza degli AII, entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione (fa fede la data indicata nella disposizione del Segretario Generale di cui al precedente comma 4), a pena la decadenza della qualifica di AII, devono obbligatoriamente comunicare alla Segreteria Generale:
- La lettera di accettazione della qualifica di AII, sottoscritta dal presidente/legale rappresentante dell'ASA e dall'AII interessato, ovvero da chi esercita la potestà genitoriale in caso di AIN minorenni;
 - La dichiarazione di presa visione delle disposizioni normative federali, sottoscritta dal dall'AII interessato, ovvero da chi esercita la potestà genitoriale in caso di AIN minorenni;
 - Integrazione della documentazione richiesta al precedente articolo 4, comma 6, lettere c), d), e), f), g), h) i), j) e k), qualora siano intervenute significative variazioni, ovvero, qualora la documentazione precedente abbia cessato di validità;
 - Ogni altra richiesta del DT c/o del Segretario Generale.
7. L'eventuale rinuncia alla qualifica di AII dovrà essere suffragata da idonea certificazione giustificativa. La Segreteria Generale può, a sua discrezione, richiedere ulteriore documentazione giustificativa, entro e non oltre i successivi quattro giorni dalla ricezione della rinuncia. L'assenza di idonea documentazione, o per qualsiasi altra situazione dove vi siano ragionevoli dubbi sul motivo addotto a giustificare la rinuncia, sarà oggetto di comunicazione agli organi di giustizia sportiva per gli accertamenti del caso.
8. Con l'accettazione della qualifica di AII, gli atleti hanno il diritto a:
- Partecipare all'attività a loro indirizzata con il preciso scopo di formare e preparare atleti di alto livello per le Squadre Nazionali o per le Rappresentative Nazionali;
 - Usufruire di eventuali particolari agevolazioni economiche a loro indirizzati;
 - Utilizzare il titolo di "Atleta di Interesse Internazionale" nei limiti consentiti dal presente regolamento.
9. Con l'accettazione della qualifica di AII, gli atleti sono tenuti a rispettare quanto già indicato al precedente articolo 4, comma 9, lettere a), b), c), d) e), ed f) a cui si rimanda per i particolari.
10. Fermo restando i limiti di permanenza della qualifica di AII, di cui al precedente comma 5, del presente articolo, la qualifica di AII decade per:
- Rinuncia;
 - Il realizzarsi delle condizioni di decadenza di cui al comma 6 del presente articolo;
 - Il mancato realizzarsi delle condizioni di cui al comma 9 del presente articolo;
 - La mancata partecipazione giustificata alle convocazioni per più di 2 (due) volte;
 - Provvedimento comminato dagli organi di giustizia federale;
 - Il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;
 - Il venir meno dei requisiti che hanno determinato la qualifica stessa di AII;
 - Il venir meno dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 2, le lettere a), b) e c);
 - Provvedimento del Medico Federale.
11. Il trovarsi in una delle condizioni anzidette comporta la decadenza anche da qualsiasi diritto attribuito dalla precedente qualifica di AIN.
12. Gli AII, ai sensi del precedente articolo 4 comma 9, lettera e), devono scrupolosamente osservare i programmi di allenamento predisposti dai competenti organi del SSN che serviranno per la selezione degli Atleti Azzurri. A tal proposito, entro e non oltre il 30 novembre della stagione sportiva precedente a quella di riferimento, il Consiglio Federale delibera, su proposta dei competenti DT, i Programmi Tecnici di Alta Specializzazione (d'ora in poi abbreviati come PROTAS), contenenti anche i Test di Valutazione di Alta Specializzazione (d'ora in poi abbreviati come TEVAS), i relativi criteri di valutazione, e le soglie di superamento dei TEVAS.
13. Le ASA sono tenute a far rispettare dai propri AII le disposizioni federali al riguardo ed a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi federali e degli organi del SSN. Le ASA che si rendono direttamente o indirettamente responsabili di violazioni del presente articolo saranno anch'esse deferite agli organi di giustizia sportiva per gli accertamenti del caso.

ARTICOLO 6 – GLI ATLETI AZZURRI

1. Acquisiscono la qualifica di "Atleti Azzurri" (d'ora in poi abbreviati come AA) gli AII chiamati a comporre le Rappresentative e Squadre Nazionali, previste dalle norme federali, che prendono parte – sotto l'egida della FIWuK – ad eventi e manifestazioni internazionali ufficiali tra squadre nazionali o a manifestazioni internazionali indette dalle Federazione Internazionali a cui la FIWuK è affiliata.
2. È condizione necessaria per la convocazione ad AA l'aver superato i TEVAS e l'aver conseguito il Giudizio di Valutazione Generale (d'ora in poi abbreviato come GVG) redatto da parte del DT di pertinenza. I criteri per la stesura del GVG devono essere contenuti all'interno dei PROTAS.
3. Fatto salvo il raggiungimento dei requisiti richiesti, l'inserimento di un AII nelle Rappresentative e Squadre Nazionali avviene per definitiva ed insindacabile decisione dei DT di pertinenza.
4. La qualifica di AA si acquisisce per meriti agonistici attraverso quanto stabilito al precedente comma 2, ed attraverso la costante e regolare partecipazione all'attività agonistica federale; pertanto, è fatto assoluto divieto per gli atleti e per qualsiasi rappresentante dell'ASA di appartenenza degli atleti:
 - a) Presentare e segnalare pretenzosamente ai competenti organi del SSN delle candidature alla qualifica di AA del tutto autoreferenziali ed arbitrarie;
 - b) Stabilire relazioni personali ed amichevoli con i competenti organi del SSN al fine di compiacere questi ultimi, anche attraverso la consegna di doni;
 - c) Usare violenza o minacce ai competenti organi del SSN per ottenere vantaggi in merito all'ottenimento della qualifica di AA;
 - d) Ingerire, interferire o sconfinare indebitamente nel lavoro dei competenti organi del SSN al fine di trarre un vantaggio in merito all'ottenimento della qualifica di AA.
5. È assolutamente vietato per gli AA, e per equivalenza anche per gli AII e AIN, partecipare a manifestazioni internazionali ufficiali tra squadre nazionali o a qualsiasi altra manifestazione internazionale indetta dalla IWUF, o da sua Federazione Continentale, o da Federazione Nazionale riconosciuta dalla IWUF stessa, anche in qualità di atleti invitati o indipendenti, senza le previste autorizzazioni da parte del Consiglio Federale e dei DT di pertinenza. L'eventuale diniego ricevuto ha carattere perentorio, ed il suo mancato rispetto viene sanzionato ai sensi del Regolamento di Giustizia.
6. I DT di pertinenza compilano le liste degli AA convocati per una determinata manifestazione internazionale. Le liste sono pubblicate con disposizione del Segretario Generale e valgono le disposizioni del precedente articolo 4, comma 4.
7. All'atto della pubblicazione delle liste, di cui al precedente comma 2, le ASA di appartenenza degli AA, entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione (fa fede la data indicata nella disposizione del Segretario Generale di cui al precedente comma 6), a pena la decadenza della qualifica di AA, devono obbligatoriamente comunicare alla Segreteria Generale:
 - a) La lettera di accettazione della qualifica di AA, sottoscritta dal presidente/legale rappresentante dell'ASA e dall'AII interessato;
 - b) La dichiarazione di presa visione delle disposizioni normative federali, sottoscritta dal dall'AA interessato;
 - c) Integrazione della documentazione richiesta al precedente articolo 4, comma 6, le lettere c), d), e), f), g), h) i), j) e k), qualora siano intervenute significative variazioni, ovvero, qualora la documentazione precedente abbia cessato di validità;
 - d) Ogni altra richiesta dei DT e/o del Segretario Generale.
8. L'eventuale rinuncia alla qualifica di AA dovrà essere suffragata da idonea certificazione giustificativa. La Segreteria Generale può, a sua discrezione, richiedere ulteriore documentazione giustificativa, entro e non oltre i successivi quattro giorni dalla ricezione della rinuncia. L'assenza di idonea documentazione, o per qualsiasi altra situazione dove vi siano ragionevoli dubbi sul motivo addotto a giustificare la rinuncia, sarà oggetto di comunicazione agli organi di giustizia sportiva per gli accertamenti del caso.
9. Con l'accettazione della qualifica di AA, gli atleti hanno il diritto a:
 - a) Partecipare all'attività a loro indirizzata con il preciso scopo di preparare la Squadra Nazionale;
 - b) Indossare ed utilizzare l'abbigliamento tecnico fornito dalla FIWuK, nei limiti consentiti dal presente regolamento;
 - c) Usufruire di eventuali particolari agevolazioni economiche riconosciute a loro indirizzati;

- d) Utilizzare il titolo di "Atleta Azzurro" nei limiti consentiti dal presente regolamento.
10. Con l'accettazione della qualifica di AA, gli atleti sono tenuti a rispettare quanto già indicato al precedente articolo 4, comma 9, lettere a), b), c), d) e), ed f) a cui si rimanda per i particolari.
11. La qualifica di AA decade per:
- Rinuncia;
 - Il realizzarsi delle condizioni di decadenza di cui al comma 6 del presente articolo;
 - Il mancato realizzarsi delle condizioni di cui al comma 9 del presente articolo;
 - La mancata partecipazione giustificata alle convocazioni per più di 2 (due) volte;
 - Provvedimento comminato dagli organi di giustizia federale;
 - Il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;
 - Il venir meno dei requisiti che hanno determinato la qualifica stessa di AA;
 - Il venir meno dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 2, le lettere a), b) e c);
 - Provvedimento del Medico Federale.
12. Il trovarsi in una delle condizioni anzidette comporta la decadenza anche da qualsiasi diritto attribuito dalle precedenti qualifiche di AIN e AII.
13. Gli AA, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lettera e), devono scrupolosamente osservare i programmi di allenamento predisposti dai competenti organi del SSN e sono tenuti al massimo impegno agonistico e ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa.
14. Le ASA sono tenute a far rispettare dai propri AA le disposizioni federali al riguardo ed a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi federali e degli organi del SSN. Le ASA che si rendono direttamente o indirettamente responsabili di violazioni del presente articolo saranno anch'esse deferite agli organi di giustizia sportiva per gli accertamenti del caso.

ARTICOLO 7 – GLI ATLETI BENEMERITI AZZURRI

- Acquisiscono la qualifica onoraria di "Atleti Benemeriti Azzurri" (d'ora in poi abbreviati come ABA), tutti gli AA alla conclusione della manifestazione sportiva a cui hanno partecipato con la qualifica di AA.
- La qualifica onoraria di ABA è a vita e decade qualora sia incorsa una sanzione disciplinare sportiva superiore a un anno, salvo riabilitazione.
- La Segreteria Generale gestisce e mantiene costantemente aggiornato il "Registro degli Atleti Benemeriti Azzurri".

ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ATLETI E DEGLI AFFILIATI

- Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
- È fatto obbligo l'osservanza dello statuto federale, del presente regolamento, del regolamento sanitario, del regolamento di giustizia, di ogni altra disposizione regolamentare federale, delle deliberazioni emanate dal Consiglio Federale, dal Presidente Federale o dal Segretario Generale, nonché di ogni altra disposizione e direttiva impartita dagli organi del SSN.
- Gli atleti, inquadrati e convocati nelle attività sportive secondo le disposizioni di cui al presente regolamento, o selezionati per le squadre o rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione dei competenti organi, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- Gli atleti, inquadrati secondo le disposizioni di cui al presente regolamento, devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In particolare:
 - Devono astenersi nel modo più assoluto dall'esprimere, in pubblico o in privato, giudizi positivi o negativi nei confronti dell'operato di un qualsiasi tesserato della FIWuK;
 - Non possono rivolgersi nei confronti di qualsiasi tesserato della FIWuK in termini che siano lesivi dell'immagine degli organi del SSN, della FIWuK e dello sport;
 - Devono astenersi da qualsiasi dichiarazione o comportamento discriminatorio in riferimento alla razza, al sesso, alla religione, ad opinioni politiche o filosofiche ovvero all'appartenenza a determinati gruppi sportivi.

5. Le ASA hanno l'obbligo di rilasciare i propri atleti convocati nelle attività sportive descritte dal presente regolamento, o selezionati per le squadre o rappresentative nazionali, mettendo, altresì, a disposizione della FIWuK gli stessi atleti nei tempi fissati dalla FIWuK stessa.
6. Le ASA hanno l'obbligo di tesserare alla FIWuK tutti i soggetti di cui all'art. 10, comma 1), lettera a) e b) dello Statuto federale.
7. È fatto assoluto divieto l'abuso dei titoli previsti dal presente regolamento.
8. È fatto assoluto divieto organizzare e/o partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva nel periodo in cui si svolgono manifestazioni sportive internazionali alla quale prendono parte le Squadre Nazionali o le Rappresentative Nazionali, salvo diversa autorizzazione da parte del Consiglio Federale.
9. È fatto assoluto divieto partecipare ad attività contrastanti con i fini istituzionali della FIWuK intese quali la richiesta di tesseramento, di affiliazione, e/o la partecipazione ad attività di qualsiasi genere indette da organizzazioni private (anche se supportate da Enti che abusivamente utilizzino la denominazione di "Federazione") o da Enti di Promozione Sportiva che si pongano in contrasto o in alternativa con i compiti istituzionali e le attività disciplinate dalla FIWuK.
10. È fatto assoluto divieto di intrattenere rapporti collaborativi, di qualunque natura, con Tecnici Sportivi collocati "Fuori Quadro" e "in congedo arbitrato", secondo le vigenti norme federali, ovvero, con presunti Tecnici Sportivi non qualificati dalla FIWuK, ovvero, con Tecnici Sportivi qualificati da Federazioni Sportive Nazionali straniere affiliate alla IWUF, salvo specifico nulla osta rilasciato dai DT di competenza ed autorizzato dal Consiglio Federale.
11. Nelle manifestazioni in cui sono impegnate le rappresentative e squadre nazionali, gli Atleti sono tenuti ad indossare ed utilizzare esclusivamente le divise e le tenute per il tempo libero e l'abbigliamento tecnico fornito dalla FIWuK.
12. Per "divisa, tenuta ed abbigliamento tecnico" fornito dalla FIWuK deve intendersi compresa ogni forma di indumento e di accessorio tecnico e non, ivi incluso qualsiasi tipo di costume da gara, che faccia parte della dotazione fornita dalla medesima FIWuK. È fatto assoluto divieto utilizzare le divise, tenute ed abbigliamento tecnico in manifestazioni diverse da quelle per cui si abbia ricevuto la convocazione.
13. In deroga a quanto indicato nel precedente comma, non costituisce violazione da parte degli Atleti l'eventuale utilizzo di divise, tenute ed abbigliamento tecnico diverso da quello fornito dalla stessa FIWuK a condizione che gli Atleti interessati abbiano ricevuto specifica autorizzazione da parte dei competenti organi federali.
14. La qualifica di "Atleta Azzurro" costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nell'applicazione delle relative sanzioni.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DEI GIOVANI ATLETI

1. In tutti gli atti relativi ai giovani atleti (di età pre – agonistica e scolastica), siano essi compiuti dagli organi federali o dalle ASA, l'interesse superiore dei giovani atleti deve essere considerato preminente.
2. La FIWuK vigila affinché vengano rispettate, dalle ASA e dai propri tesserati, i seguenti principi fondamentali dei giovani atleti in età pre – agonistica e scolastica:
 - a) il diritto di scegliere la propria attività motoria;
 - b) il diritto di praticare lo sport come un gioco e come un divertimento,
 - c) il diritto di praticare lo sport in un ambiente sicuro e sano, igienicamente a norma e con assistenza in loco in caso di infortunio, senza pressioni psicologiche o farmacologiche;
 - d) il diritto di essere allenato da personale qualificato e adatto a quella fascia di età;
 - e) il diritto di essere trattato con rispetto;
 - f) il diritto al giusto riposo;
 - g) il diritto al controllo della salute prima e durante la pratica dello sport, avendo ottenuto un certificato di idoneità nel caso delle discipline agonistiche;
 - h) il diritto di competere con giovani di pari capacità;
 - i) il diritto di pari opportunità.

ARTICOLO 10 – NORME TRANSITORIE

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'attivazione delle classi di merito degli atleti agonisti, di cui al precedente articolo 3, è da considerarsi a partire dalla stagione sportiva 2025.



2. I termini per la pubblicazione dei programmi tecnici di cui all'articolo 4, comma 11, e all'articolo 5, comma 12, sono da intendersi entro e non oltre il 30 novembre 2024.
3. Sino all'entrata in vigore a regime del presente regolamento, 1 gennaio 2025, il Presidente Federale, il Consiglio Federale, e gli organi del SSN possono derogare alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6.

ARTICOLO 11 – NORME FINALI

1. In caso di controversie interpretative del presente regolamento, il Consiglio Federale decide definitivamente.
2. All'effettuazione delle spese relative all'attuazione del presente regolamento provvede il Segretario Generale, nei limiti degli stanziamenti previsti nelle pertinenti voci di bilancio, con autonomi poteri.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla FIWuK e, in particolare, lo Statuto, il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal CONI e dagli Organismi internazionali ai quali la FIWuK aderisce.

ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento viene trasmesso al CONI per l'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

_____ FINE _____

ALLEGATO 1
Classi degli Atleti in funzione dell'età

Classe di età	Intervallo di età	Wushu Kung Fu Moderno/Wushu Kung Fu			Sanshou		
		Tradizionale/Kung Fu Vietnamita			(*)	(*)	(*)
		(#)	(*)	(*)			
Master B	Dall'anno del compimento del 51° anno di età all'anno del compimento del 65° anno di età compreso	n.p.	√	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Master A	Dall'anno del compimento del 41° anno di età all'anno del compimento del 50° anno di età compreso	n.p.	√	n.p.	n.p.	√	n.p.
Senior	Dall'anno del compimento del 19° anno di età all'anno del compimento del 40° anno di età compreso	√	√	n.p.	√	√	n.p.
Junior	Dall'anno del compimento del 16° anno di età all'anno del compimento del 18° anno di età compreso	√	√	n.p.	√	√	n.p.
Cadetti	Dall'anno del compimento del 13° anno di età all'anno del compimento del 15° anno di età compreso	√	√	n.p.	√	√	n.p.
Esordienti	Dall'anno del compimento del 10° anno di età all'anno del compimento del 12° anno di età compreso	√	√	n.p.	n.p.	√	n.p.
Assoluta	Dall'anno del compimento del 13° anno di età all'anno del compimento del 40° anno di età compreso	√	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Under 23	Dall'anno del compimento del 19° anno di età all'anno del compimento del 23° anno di età compreso	√	n.p.	n.p.	√	n.p.	n.p.
Youth	Dall'anno del compimento del 13° anno di età all'anno del compimento del 18° anno di età compreso	√	√	n.p.	n.p.	√	n.p.
Bambini	Dall'anno del compimento del 8° anno di età all'anno del compimento del 9° anno di età compreso	n.p.	n.p.	√	n.p.	n.p.	√
Pulcini	Dall'anno del compimento del 5° anno di età all'anno del compimento del 7° anno di età compreso	n.p.	n.p.	√	n.p.	n.p.	√

Per le fasce d'età relative ai Campionati Universitari, Giochi Sportivi Studenteschi, Trofeo CONI, e per qualsiasi altra manifestazione non direttamente organizzata e regolamentata dalla FIVWuK si rinvia alle apposite normative e direttive federali.

n.p. non prevista; √ prevista; (#) agonismo; (*) non agonismo; (°) pre-agonismo

FINE




